

LAVORO SALTUARIO

SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DELLA OSPITALITA' ALBERGHIERA

(in applicazione dell'art.6 del Decreto Delegato n.147/2009 e successiva **REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO SALTUARIO PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DELL'OSPITALITA' ALBERGHIERA**

approvata dalla Commissione per il Lavoro con Delibera N° 52 del 22 Dicembre 2010)

Spazio riservato a timbro e data Gendarmeria

Spett.li
Comando Gendarmeria
Ufficio Stranieri
47890 San Marino Città

Ufficio Del lavoro
Sezione Ispettorato
Via XXVIII Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Fax **0549 882190** email **ispettorato.udl@pa.sm**

Istituto Sicurezza Sociale
Sezione Contributi
Via Scialoja, 20
47893 Borgo Maggiore
Fax **0549 994443** email **contributi@iss.sm**

Autorizzazione valida fino al _____

Il sottoscritto _____

in rappresentanza della Ditta / Società _____

Cod. Op. _____ con sede in _____

telefono _____ COMUNICA CHE

il Signor _____ Cod iss _____ Data di nascita _____

Resid./Sogg. in via _____ n. _____ città _____

presterà la propria attività lavorativa con la mansione di _____

nella giornata di _____ dalle _____ alle _____ per _____ ore

nella giornata di _____ dalle _____ alle _____ per _____ ore

nella giornata di _____ dalle _____ alle _____ per _____ ore

con la seguente motivazione _____

Si dichiara che l'impresa non si trova nelle condizioni di cui al Capo II (Indennità di Cassa Integrazione Guadagni) e Capo III (Indennità Economica Speciale per Mobilità) della Legge n.73/2010

1) Il lavoratore deve presentare preventivamente alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri i seguenti documenti in corso di validità:

- Documento di identità;
- Permesso di soggiorno a San Marino o residenza o permesso di soggiorno in Italia;
- Certificato Penale e Carichi pendenti recenti.

2) Ottenuto il benestare da parte dell'Ufficio Stranieri, occorre presentare il presente modulo compilato in ogni sua parte all'Ufficio del Lavoro - Sezione Ispettorato e all' ISS - Sezione Contributi.

Il presente modulo compilato in ogni sua parte ha validità solo se viene trasmesso preventivamente, anche via FAX o e-mail, agli indirizzi sopra indicati.

L'inosservanza delle disposizioni citate configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21/12/1989 n.128 e successive modifiche e/o integrazioni.

San Marino _____

_____ Timbro e firma

NB: il periodo di lavoro richiesto non può superare i 3 giorni alla settimana, anche consecutivi, con un limite massimo di 70 giornate lavorative per persona (sommando lavoro occasionale e lavoro saltuario) nel corso dell'anno solare.